



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 300/A/1/54463/106/16

Roma 18 Luglio 2006

OGGETTO: Articolo 97 del Codice della Strada.

Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Il 14 luglio 2006 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (All. 1) e dal decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 maggio 2006 (All. 2) che hanno dato completa attuazione alle norme dell'art. 97 del Codice della Strada (All. 3), come modificato dal decreto legislativo 15.1.2002 n. 9, che disciplina la circolazione su strada dei ciclomotori.

Il Ministero dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la circolare prot. n. 14085/RU (All. 4) ha fornito dettagliate disposizioni relative all'immatricolazione ed al rilascio dei nuovi documenti di circolazione dei ciclomotori.

1. Ambito applicativo delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione solo per i ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale dal 14 luglio 2006.

Per i veicoli già in circolazione, invece, le nuove disposizioni non sono immediatamente vincolanti e, quindi, essi possono continuare a circolare liberamente con il certificato di idoneità tecnica ed il contrassegno di identificazione di cui sono dotati, secondo le modalità di utilizzazione previste dalle norme previgenti senza necessità di essere immatricolati secondo le procedure del vigente art. 97 C.d.S.

Tuttavia, nei casi indicati dalle lettere b), c), d) dell'art. 2 del citato decreto dirigenziale 15 maggio 2006, le nuove disposizioni dovranno essere necessariamente applicate anche ai ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Analoga estensione dell'efficacia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

delle nuove disposizioni sarà attuata anche nel caso indicato dalla lettera e) dell'art. 2 dello stesso decreto dirigenziale quando, cioè, gli interessati facciano espressa richiesta di immatricolazione di un ciclomotore già circolante.

Per i veicoli già in circolazione che sono muniti di certificato di idoneità tecnica, perciò, il contrassegno di identificazione, che serve ad individuare il responsabile della circolazione, può essere utilizzato anche per più ciclomotori ed anche nel caso in cui il ciclomotore non appartenga alla persona che è titolare del contrassegno di identificazione stesso.

Come precisato dal comma 5 dell'art. 2 del citato decreto dirigenziale del 15 maggio 2006, invece, le nuove targhe possono essere applicate solo sui ciclomotori immatricolati secondo la nuova procedura e, di converso, i contrassegni di identificazione rilasciati secondo la precedente normativa, possono essere apposti soltanto sui ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006, non immatricolati secondo le nuove procedure e muniti di valido certificato di idoneità tecnica.

2. Immatricolazione dei ciclomotori

I ciclomotori sia a 2 che a 3 o a 4 ruote, per poter circolare, dovranno essere muniti di un “**certificato di circolazione**” e di una “**targa**” che consentiranno di rendere più certa ed immediata l'identificazione del veicolo e del suo legittimo possessore.

L'operazione di immissione in circolazione, perciò, dovrà essere necessariamente preceduta dall'immatricolazione del mezzo, cioè dalla sua iscrizione all'interno di una sezione specializzata dell'Archivio Nazionale dei Veicoli preso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, e dal contestuale abbinamento del veicolo ad una targa identificativa assegnata alla persona che si dichiara proprietaria del veicolo stesso.

Nonostante questa procedura di immatricolazione, tuttavia, i ciclomotori continuano ad essere qualificati come beni mobili e quindi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sono sottratti alla disciplina dettata per la registrazione al P.R.A. degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi dall'art 94 C.d.S.

2.1 La nuova targa di immatricolazione

La nuova targa, che è più grande del contrassegno di identificazione previsto dalla previgente normativa, è composta da 6 caratteri alfanumerici la cui sequenza viene stabilita dal Ministero dei Trasporti ed è rilasciata, al momento dell'immatricolazione del ciclomotore, dagli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero dalle imprese di consulenza automobilistiche abilitate (i c.d. "*sportelli telematici dell'automobilista*").

Per la sua funzione e per la presenza dell'emblema della Repubblica, la nuova targa conserva il carattere di atto pubblico recante il sigillo dello Stato e, quindi, la sua contraffazione o alterazione integra gli estremi dei reati di cui agli artt. 467 e seguenti del Codice Penale.

La targa sarà rilasciata a chi si dichiara proprietario del ciclomotore e potrà essere utilizzata solo in abbinamento ad un ciclomotore individuato all'interno dell'Archivio Nazionale dei Veicoli: perciò, non identificherà solo l'intestatario del certificato di circolazione ma anche l'unico veicolo sul quale può essere utilizzata. Tuttavia, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, la targa non lo segue, ma deve essere trattenuta dal proprietario per essere eventualmente utilizzata su un altro ciclomotore.

Diversamente da quanto previsto dal precedente sistema di targatura dei ciclomotori, in cui il contrassegno di circolazione poteva essere applicato su diversi mezzi senza altre formalità, la targa non potrà essere trasferita su un altro ciclomotore senza che l'operazione sia stata previamente comunicata all'Archivio Nazionale dei Veicoli dall'intestatario della targa stessa. Chi possiede più di un ciclomotore, perciò, dovrà essere dotato di più targhe, ciascuna riferita ad un solo veicolo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.2 Rilascio del certificato di circolazione

Il certificato di circolazione del ciclomotore contiene i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché l'indicazione della targa e le generalità della persona che si è dichiarata proprietaria del mezzo.

Il documento di circolazione che, ai sensi dell'art 180, comma 6 C.d.S., il conducente deve avere sempre con sé durante la circolazione, è rilasciato a nome sia di persone fisiche che di persone giuridiche. Laddove richiesto dall'interessato, riporta anche le generalità dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario con facoltà di acquisto.

Il suo rilascio è contestuale alla consegna della targa ed avviene a cura dell'Ufficio motorizzazione civile o delle imprese di consulenza automobilistiche secondo le procedure indicate dalle disposizioni ministeriali attuative citate (All. 2 e All. 4).

3. Trasferimento di proprietà dei ciclomotori

Ogni trasferimento di proprietà di un ciclomotore immatricolato secondo le nuove procedure deve essere comunicato all'Ufficio motorizzazione civile o alle imprese di consulenza automobilistiche autorizzate al rilascio di targhe e del certificato di circolazione entro 30 giorni dal momento in cui è stato effettuato.

L'operazione di trasferimento di proprietà, che si perfeziona con il contestuale consenso del vecchio e del nuovo intestatario, permette al vecchio proprietario di mantenere la targa - che può distruggere se non intende più utilizzarla - ed impone al nuovo proprietario di richiedere il rilascio di una nuova targa o l'assegnazione della targa già in suo possesso al veicolo che ha acquistato.

Per i ciclomotori immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore delle nuove procedure di immatricolazione, dotati di certificato di idoneità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

tecnica, invece, il trasferimento di proprietà potrà continuare ad essere effettuato senza particolari formalità e senza la necessità di rispettare la nuova procedura sopraindicata se il nuovo acquirente è in possesso di un contrassegno di identificazione rilasciato secondo la previgente procedura ovvero se è in grado di far circolare il ciclomotore con un valido contrassegno, anche non a lui intestato. In caso contrario, il nuovo proprietario dovrà richiedere l'immatricolazione del veicolo secondo le procedure sopraindicate.

4. Adempimenti in caso di rottamazione, smarrimento o furto del certificato di circolazione e della targa

Allo scopo di rendere più agevole l'identificazione di ciclomotori rubati o i passaggi di proprietà sospetti, il proprietario del ciclomotore deve comunicare all'Ufficio motorizzazione civile l'intenzione di rottamare il ciclomotore. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche quando si vuole distruggere la targa rimasta inutilizzata.

In caso di smarrimento o sottrazione della targa o del certificato di circolazione, l'interessato dovrà farne denuncia agli organi di polizia entro 48 ore. La normativa non prevede la redazione di permessi provvisori di circolazione, atteso il rilascio dei nuovi documenti di circolazione contestualmente alla loro richiesta.

Nei casi sopraindicati, entro tre giorni dalla denuncia concernente il certificato di circolazione, il proprietario del ciclomotore deve chiedere all'Ufficio motorizzazione civile o ad una impresa di consulenza automobilistica abilitata, il rilascio di un nuovo certificato di circolazione.

Analoga richiesta deve essere effettuata in caso distruzione accidentale della targa o del certificato di circolazione assegnati ad un ciclomotore.

Nei tre giorni successivi alla denuncia relativa al certificato di circolazione, il ciclomotore può continuare a circolare con la targa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

accompagnata dalla denuncia mentre, trascorso tale termine, la circolazione senza il rilascio del documento sopraindicato non è consentita ed è oggetto della sanzione prevista dall'art. 97, comma 12, C.d.S.

Si ritiene di specificare che in caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il veicolo non potrà circolare in quanto non è consentito dotare il mezzo di una targa provvisoria auto-costruita come, invece, previsto per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi.

5. Trasporto di un passeggero sul ciclomotore

Tra le novità introdotte dai richiamati provvedimenti si segnala che, con l'attivazione delle nuove procedure di immatricolazione, è resa operativa la possibilità di trasportare il passeggero sui ciclomotori, prevista dal comma 2 dell'art. 170 C.d.S. come modificato dal D.L.vo 15.1.2002, n. 9.

La nuova previsione, che consente il trasporto di un passeggero solo se il conducente è maggiorenne, trova applicazione per i ciclomotori omologati per il trasporto di passeggeri che siano stati immatricolati secondo la procedura dettata dalle richiamate disposizioni attuative dell'art. 97 C.d.S. e che, perciò, siano dotati del certificato di circolazione sul quale è annotata la predetta facoltà di trasporto di un passeggero.

Pertanto i ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006, muniti di contrassegno di identificazione e di certificato di idoneità tecnica, anche se omologati per il trasporto di un passeggero, non potranno essere utilizzati a tale scopo. Per questi veicoli, tuttavia, è sempre possibile richiedere l'immatricolazione al fine di disporre del certificato di circolazione recante l'annotazione relativa al trasporto di passeggero.

6. SANZIONI

Le disposizioni che prevedono le sanzioni per l'irregolare circolazione dei ciclomotori sono state completamente rivisitate per effetto della riforma dell'art. 97 C.d.S. avvenuta ad opera del D.L.vo 9/2002.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6.1 Circolazione senza targa

Le sanzioni previste dal comma 9 dell'art. 97 C.d.S. si applicano a tutti i ciclomotori, anche se immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Infatti, l'illecito amministrativo relativo alla circolazione senza targa si può configurare anche nel caso in cui il ciclomotore sia dotato di certificato di idoneità tecnica previsto dalla previgente normativa ma circoli senza il contrassegno di identificazione.

6.2 Circolazione senza certificato di circolazione

Analogamente a quanto detto per la circolazione senza targa, le sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 97 C.d.S. nel caso di circolazione senza che il ciclomotore sia stato immatricolato si possono applicare anche ai veicoli immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 privi del certificato di idoneità tecnica ai sensi della previgente normativa. Tali veicoli, secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto dirigenziale 15 maggio 2006, infatti, per essere immessi in circolazione devono essere muniti di certificato di circolazione.

6.3 Circolazione con targa non propria

Conseguentemente alla nuova funzione attribuita all'immatricolazione ed alla targa dei ciclomotori, è stato introdotto il comma 9 dell'art. 97 C.d.S., che prevede una nuova ipotesi sanzionatoria nei casi di circolazione con un ciclomotore munito di targa non propria. L'illecito amministrativo ricorre quando sia utilizzata una targa, anche se intestata al possessore del ciclomotore sul quale è installata, che non sia stata abbinata al ciclomotore stesso a seguito di iscrizione all'interno della sezione specializzata dell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

Sono fatti salvi, naturalmente, gli eventuali profili di responsabilità penale quando la targa sia oggetto di reato perché alterata o contraffatta ovvero oggetto di furto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6.4 Circolazione senza aver aggiornato il certificato di circolazione

Il comma 12 dell'art. 97 C.d.S. prevede sanzioni nei casi in cui non sia stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo.

Trattandosi di illeciti discendenti dall'inosservanza delle nuove procedure, le sanzioni non possono trovare applicazione per i veicoli immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 che continuano a circolare con il certificato di idoneità tecnica e il contrassegno di identificazione.

Non sono previste, invece, sanzioni amministrative in caso di mancato aggiornamento del certificato di circolazione conseguente alla variazione di residenza dell'intestatario, neanche nel caso in cui il buon esito di tale operazione sia rimesso esclusivamente ad una comunicazione da parte dell'intestatario del mezzo. Infatti, è stato previsto che il legale rappresentante di una persona giuridica o di un'impresa debba comunicare entro 30 giorni all'Ufficio motorizzazione civile o ad un'impresa di consulenza autorizzata la variazione di sede legale della persona giuridica o dell'impresa stessa ma l'art. 97 C.d.S. non prevede sanzioni per un eventuale comportamento omissivo.

6.5 Sanzioni amministrative accessorie

Relativamente alle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 14 dell'art. 97 C.d.S., va evidenziata la previsione della confisca del ciclomotore per la violazione del comma 7 (circolazione con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione) per la successiva distruzione o acquisto del mezzo da parte del custode acquirente individuato ai sensi dell'art. 214-bis C.d.S.

Secondo le disposizioni dell'art. 213 C.d.S. il ciclomotore sequestrato deve essere sempre depositato presso un custode-acquirente senza possibilità di affidarlo al conducente o al proprietario. Il proprietario del veicolo, peraltro, deve essere reso edotto dell'obbligo di provvedere al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

recupero ed alla custodia del veicolo dopo 30 giorni dal sequestro e della circostanza che, in mancanza di ritiro del veicolo, lo stesso sarà alienato al custode-acquirente dopo 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni. Ove non sia ancora stata attivata la figura del custode-acquirente, si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 7.9.2005.

Il medesimo comma 14 prevede poi il fermo per un mese quale sanzione accessoria all'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 ovvero la circolazione con un ciclomotore privo di targa o con targa non propria. Per effetto delle disposizioni dell'art. 214 C.d.S. il ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo deve essere sempre depositato presso un custode-acquirente senza possibilità di affidarlo al conducente o al proprietario.

6.6 Le sanzioni per trasporto di passeggeri sui ciclomotori

Il trasporto di un passeggero su un ciclomotore che non consente tale possibilità, determina l'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 170 C.d.S. (senza possibilità di pagamento in misura ridotta con sequestro e confisca del ciclomotore ai sensi dell'art. 213 C.d.S.). La sanzione si applica indistintamente ai conducenti maggiorenni e a quelli minorenni.

Quando, invece, un conducente minorenne trasporta un passeggero su un ciclomotore omologato per il trasporto ricorre la violazione dell'art. 115, comma 4, C.d.S. (ovvero dell'art. 115, comma 3, se il conducente non ha compiuto neanche i 14 anni).

Le sanzioni sopraindicate concorrono, infine, tra loro quando un minore circola trasportando un passeggero su un ciclomotore che non ne consente il trasporto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Circolazione internazionale dei ciclomotori

La presente normativa non trova applicazione per i ciclomotori che si trovano sul territorio nazionale in circolazione internazionale ovvero al seguito dei proprietari non residenti in Italia.

* * *

I Signori Prefetti sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.poliziadistato.it

p. IL CAPO DELLA POLIZIA
Rosini

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 2006, n. 153

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2006

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 248 (Targa per ciclomotori)

- 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico.
- 2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.
- 3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 249 (Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori).

- 1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

- 2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.»;

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, le parole: «dalla Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti:

«dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;

e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato» sono sostituite dalle seguenti:

«La targa non deve essere necessariamente illuminata»;

nel secondo periodo, la parola: «Esso» è sostituita dalla seguente:

«Essa»;

f) il comma 6 è soppresso;

g) al comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:

«nei commi 1 e 2».

Art. 4.

Modifiche all'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 251 (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione).

- 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

- 2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a».

Art. 5.

Modifiche all'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 252 (Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione).

- 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

- 2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

- 3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

- 4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

- 5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i

trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

- 6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».

Art. 6.

Modifiche agli allegati al titolo III, figura III 3 Articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'allegato al titolo III la figura III 3 articolo 250 - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituita dall'Allegato 1.

Art. 7.

Modifiche all'allegato al titolo III - articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'allegato al titolo III la tabella III 2 articolo 250 - CARATTERI PER I CONTRASSEGNI DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituita dall'Allegato 2.

Art. 8.

Modifiche all'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la figura III 3 articolo 250 e' inserita la figura III3/a articolo 251, di cui all'Allegato 3.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. E' fatta sempre salva la possibilità per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti

terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri


Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006

Seguono allegati

FIGURA III 3 ART.250 – TARGA DEI CICLOMOTORI



Raggio di curvatura della targa imbutita: 5 mm. $5 \leq R \leq 12$ mm.

Coloritura nero dell'imbutitura del bordo perimetrale 4 mm. ± 0.5

Spessore caratteri 5mm.

Imbutitura del marchio ufficiale della Repubblica italiana 0.5 mm ± 0.1 .

TABELLA III 2 ART. 250 – CARATTERI PER LE TARGHE DEI CICLOMOTORI



Figura III. 3/a
Art. 251

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C E N T R O S E R V I Z I
M O T O R I Z Z A Z I O N E

ABILITATO AL RILASCIO DI:

- Certificati di circolazione e targhe per ciclomotori

TITOLARE:

ABILITAZIONE: n. del

ENTE VIGILANTE: Ufficio Motorizzazione Civile
di

Dimensioni minime:
a) altezza: mm. 300
b) larghezza mm. 200

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2006

Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori, ed in specie i commi 1 e 4 i quali demandano ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle procedure, delle modalita' e della documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, ed in specie il comma 2 il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle modalita' di comunicazione agli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri dell'avvenuta distruzione, da parte del titolare della targa per ciclomotore assegnatagli;

Visto l'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie il comma 1 il quale dispone che siano disciplinate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri le modalita' di affidamento, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie i commi 1, 2 e 6 i quali prevedono che le modalita' per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa, in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonche' le modalita' di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione dei ciclomotori, conseguente al

trasferimento della residenza del relativo intestatario, siano prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, il quale fa salva la possibilita', per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione secondo i criteri fissati dal citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Ritenuto di dover provvedere alla disciplina di dettaglio cui le richiamate norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione pongono rinvio;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) UMC, gli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri;

b) imprese di consulenza automobilistiche, i soggetti esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Rilascio del certificato di circolazione del ciclomotore e della relativa targa

1. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati su istanza presentata ad uno degli UMC, ovvero ad una impresa di consulenza automobilistica che abbia ottenuto l'abilitazione di cui all'art. 8. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciate contestualmente all'istanza, previo versamento delle imposte di bollo previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e del costo della targa.

2. Il certificato di circolazione e' rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifiche annotazioni previste dall'art. 91, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di locazione senza conducente, si applicano le disposizioni statuite dall'art. 84

del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. La targa e' rilasciata a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore ovvero, a seconda dei casi, a nome dell'usufruttuario, del locatario con facolta' di acquisto o dell'acquirente con patto di riservato dominio. In caso di locazione senza conducente, la targa e' rilasciata a nome del locatore. Se il ciclomotore e' in proprieta', anche con patto di riservato dominio, in usufrutto o in locazione con facolta' di acquisto in capo a piu' soggetti, la targa e' rilasciata, a seconda dei casi, al comproprietario, all'acquirente, all'usufruttuario o al locatario con facolta' di acquisto indicato per primo nel certificato di circolazione. Nel caso in cui l'intestatario del ciclomotore sia una persona giuridica, la targa e' rilasciata a persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

4. Nel caso in cui l'intestatario del richiesto certificato di circolazione e della relativa targa sia un minore degli anni diciotto, l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' rilasciate a corredo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono sottoscritte da chi ne esercita la potesta' genitoriale o la tutela.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale;

b) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, in caso di trasferimento della proprieta', di costituzione di usufrutto, di locazione con facolta' di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio in favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione;

c) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato stesso o del contrassegno di identificazione;

d) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica e omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora l'intestatario intenda avvalersi della facolta' di cui all'art. 170, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

e) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ogni qualvolta l'intestatario intenda comunque avvalersi della possibilita' del rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa.

Resta fermo, in ogni caso, che i ciclomotori muniti di certificato di circolazione, a qualsiasi titolo rilasciato, possono circolare su strada solo se muniti della relativa targa rilasciata secondo le

modalita' stabilite dal presente articolo.

6. Con circolare della Direzione generale della motorizzazione sono stabilite le documentazioni da allegare all'istanza di rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa, nonche' le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative da parte degli UMC, anche per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, con modalita' diversificate a seconda che si tratti di ciclomotori nuovi di fabbrica, o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale, ovvero di ciclomotori gia' circolanti con certificato di idoneita' tecnica e con contrassegno di identificazione.

Art. 3.

Sospensione del ciclomotore dalla circolazione

1. L'intestatario del certificato di circolazione che non intenda utilizzare il ciclomotore, presenta istanza ad uno degli UMC, ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalita' stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. L'istanza e' presentata unitamente al certificato di circolazione ed alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986. A seguito dell'aggiornamento d'archivio, l'intestatario della targa, gia' collegata al ciclomotore sospeso, puo' chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione secondo le modalita' di cui all'art. 1.

2. L'intestatario che intenda trasferire la proprieta' del ciclomotore, anche con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto, ne da' comunicazione ad uno degli UMC, ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalita' stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. A seguito dell'aggiornamento d'archivio, l'intestatario della targa, gia' collegata al ciclomotore sospeso, puo' chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad un

altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione secondo le modalita' di cui all'art. 1.

3. Se l'intestatario del certificato di circolazione e' un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 4.

Utilizzazione della targa

1. In caso di trasferimento della proprieta', di costituzione di usufrutto e di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, il titolare che, non intendendo riutilizzare la targa assegnatagli, provvede alla sua distruzione in ottemperanza della prescrizione contenuta nell'art. 249, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ne da' comunicazione ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, ai fini dell'aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalita' stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6, utilizzando la modulistica all'uopo allegata alla circolare medesima.

2. Se il titolare della targa e' un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 5.

Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento del certificato di circolazione

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a rilasciarlo contestualmente all'istanza. Quest'ultima e' presentata unitamente alla ricevuta della resa denuncia, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione del certificato di circolazione, nonche' all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.

2. In caso di deterioramento del certificato di circolazione, l'intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad

una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a rilasciarlo contestualmente all'istanza. Quest'ultima e' presentata unitamente al certificato di circolazione deteriorato nonche' alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.

3. Le modalita' operative per il rilascio del duplicato del certificato di circolazione sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

4. Se il titolare del certificato di circolazione e' un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 6.

Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento della targa

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono contestualmente all'istanza. Quest'ultima e' presentata unitamente alla ricevuta di resa denuncia, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione della targa, nonche' all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.

2. In caso di deterioramento della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a contestualmente all'istanza. Quest'ultima e' presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante che l'intestatario ha provveduto alla distruzione della targa deteriorata, nonche' alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.

3. Le modalita' operative per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa sono stabilite con la circolare di

cui all'art. 2, comma 6.

4. Se il titolare del certificato di circolazione e' un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 7.

Aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della residenza dell'intestatario

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 252, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, l'intestatario richiede l'aggiornamento del certificato di circolazione ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono, contestualmente all'istanza, al rilascio di un tagliando autoadesivo recante la nuova residenza. L'istanza e' presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuto trasferimento della residenza, nonche' alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 n. 3. Le modalita' operative sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 8.

Abilitazione dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni

1. Le imprese di consulenza automobilistica che intendono svolgere le attivita' relative al rilascio dei certificati di circolazione dei ciclomotori e delle relative targhe, presentano apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.

2. L'UMC accoglie la domanda e consente il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, dopo aver verificato che l'impresa di consulenza automobilistica:

a) e' abilitata alla procedura di prenotazione telematica, denominata «prenotamotorizzazione», da almeno tre mesi alla data della domanda di cui al comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi;

b) e' dotata di idonea stampante.

3. Con il consenso al collegamento e' assegnato, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di circolazione, di targhe e di tagliandi sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa di consulenza automobilistica. Quest'ultima adotta ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi graduati in relazione alla quantita' di materiali da custodire, la conservazione e la custodia dei certificati di circolazione, delle targhe e dei tagliandi e di ogni altro materiale, assegnato per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo le modalita' indicate con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

4. L'impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2 espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna di cui all'art. 251, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 ed e' tenuta a rimuoverla durante il periodo di sospensione del collegamento telematico di cui al comma 11.

5. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui al comma 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identita' dell'istante, verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' dell'istanza e della relativa documentazione alle vigenti disposizioni, ivi compreso l'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti, e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti non sono prese in considerazione.

6. Il Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa del documento richiesto e associa, a seconda dei casi, il certificato di circolazione ad un numero di targa che sia gia' in possesso dell'utente e che non risulti gia' associato ad un altro ciclomotore ovvero al primo numero di targa del lotto assegnato all'impresa di consulenza automobilistica abilitata.

7. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata chiede al Centro elaborazione dati, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti rilasciati dalla stessa impresa nella giornata. Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'UMC competente per territorio.

8. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno

lavorativo successivo, l'impresa di consulenza abilitata consegna al competente UMC l'elenco dei documenti rilasciati corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identita' del richiedente e le attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarita' delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archivarle.

9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l'elenco in cui esso compare, unitamente all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine di cui al comma 8 e risultino conformi alle vigenti norme di legge e regolamentari nonche' alle disposizioni ed alle istruzioni applicative impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

10. In caso di accertata irregolarita', l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e respinge l'istanza, unitamente alla relativa documentazione, annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolarmente rilasciato unitamente alla eventuale relativa targa, devono essere restituiti all'UMC, il quale provvede a distruggerli.

11. All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC sospende l'operativita' del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente rilasciato e della eventuale targa. Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita', l'UMC segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento e della eventuale targa. Il collegamento telematico e' sospeso, per la prima volta, per un periodo pari a trenta giorni naturali e consecutivi e, per la seconda volta, per un periodo pari a novanta giorni naturali e consecutivi. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operativita' del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade.

12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza automobilistica allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, si accerta del corretto svolgimento delle attivita' stesse e dell'osservanza delle prescrizioni previste. In caso di accertate

irregolarita', si applicano i periodi di sospensione del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, di cui al comma 11, secondo i criteri e le modalita' stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con la circolare di cui all'art. 2, comma 6, sono altresì stabilite le modalita' e le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative, da parte degli UMC e per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, non espressamente disciplinate dal presente decreto e funzionali alla circolazione ovvero alla cessazione della circolazione dei ciclomotori.

Roma, 15 maggio 2006

Il capo dipartimento: Fumero

Art. 97

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della Strada)
Circolazione dei ciclomotori

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
 - a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
 - b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale e **abbinata a un solo veicolo**. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 131,00 a euro 524,00.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro 85,00.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Divisione 6
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

Roma, 3 luglio 2006

prot. n. 14085/RU (uscita)
Allegati: 6

Ai Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT
LORO SEDI

Agli Uffici della Motorizzazione
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
ROMA

All'ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

All'Automobile Club d'Italia
Via Marsala, 8
ROMA

All'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA

Alla ConfederTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA

All'A.N.D.A.C.
Via Monteverde, 86
ROMA

All'A.S.I.A.C.
Via Domodossola, 23
ROMA

All'A.I.D.A.C.
Piazza del Popolo, 970
VITTORIA (RG)

ANCMA
Via Mauro Macchi, 32
MILANO

OGGETTO: Art. 97 c.d.s. e artt. 248 e ss. regolamento di esecuzione e attuazione c.d.s. – Circolazione dei ciclomotori – Nuove procedure amministrative informatizzate.

Com'è noto, con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 è stata completamente riformata la disciplina della circolazione dei ciclomotori, contenuta nel vigente art. 97 c.d.s. il quale, tuttavia, non ha sinora potuto trovare concreta applicazione in attesa delle necessarie modifiche agli artt. 248, 249, 250, 251 e 252, nonché agli allegati al titolo III, del regolamento di esecuzione ed attuazione (d.P.R. n. 495/1992).

A conclusione di un tormentato iter di adozione, dette modifiche sono state infine approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006, la cui entrata in vigore è stata fissata al 14 luglio 2006.

Sia l'art. 97 c.d.s. sia le relative norme regolamentari novellate hanno inoltre demandato a questo Ministero la fissazione di taluni aspetti applicativi di dettaglio, che si è provveduto a disciplinare con il decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del 15 maggio 2006. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2006).

Conseguentemente, così definito il complessivo assetto normativo della materia, la presente circolare persegue lo scopo di fornire i chiarimenti e le istruzioni applicative necessarie per l'avvio delle nuove procedure di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe dei ciclomotori.

Come di consueto, questa sede svolgerà un puntuale monitoraggio sul regolare svolgimento delle nuove procedure e, pertanto, gli Uffici in indirizzo sono invitati a segnalare eventuali difficoltà operative.

INDICE

Capitolo I: <u>Prescrizioni Generali</u>	6
Capitolo II: <u>Rilascio del certificato di circolazione e della targa</u>	
A) Soggetti intestatari	
A.1) Titolo giuridico per il rilascio del certificato di circolazione e della targa	9
A.2) Persone fisiche	10
A.3) Imprese individuali	11
A.4) Società	11
A.5) Studi professionali associati	12
A.6) Altri Enti dotati di personalità giuridica	12
A.7) Organismi privi di personalità giuridica	12
A.8) Pubbliche amministrazioni	12
B) Documentazione	
B.1) Istanza	12
B.2) Tariffe	13
B.3) Documentazione tecnica	13
B.3.1) Ciclomotori nuovi di fabbrica	13
B.3.2) Ciclomotori già circolanti in Italia	14
B.3.3) Ciclomotori già circolanti in ambito UE o SEE	14
B.3.4) Ciclomotori già circolanti in Paesi extracomunitari	15
B.4) Altro	15
C) Primo rilascio di certificato di circolazione e di targa	
C.1) Prescrizioni tecniche generali per la stampa del certificato di circolazione	15
C.2) Ciclomotori già circolanti in Italia	16
D) “Reimmatricolazione”	
D.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione della targa	17
D.2) Deterioramento della targa	17
D.3) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso	18
D.4) Reimmissione in circolazione di ciclomotore cessato	19
E) Trasferimento della titolarità del ciclomotore	
E.1) Trasferimento della proprietà	19
E.2) Usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio	20
Capitolo III): <u>Duplicato del certificato di circolazione</u>	
A) Sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di circolazione	
A.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione	21
A.2) Deterioramento del certificato di circolazione	21
B) Aggiornamento tecnico del certificato di circolazione	21
C) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso	21
Capitolo IV): <u>Aggiornamento del certificato di circolazione</u>	
A) Trasferimento della residenza o della sede dell'intestatario	
A.1) Trasferimento della residenza delle persone fisiche	22
A.2) Trasferimento della sede delle persone giuridiche	22

Capitolo V): <u>Sospensione del ciclomotore dalla circolazione</u>	
A) Sospensione volontaria	23
B) Sospensione propedeutica ad altre procedure	23
Capitolo VI): <u>Cessazione del ciclomotore dalla circolazione</u>	
A) Cessazione per esportazione	24
B) Cessazione per perdita di possesso	24
C) Cessazione per demolizione	25
Capitolo VII): <u>Comunicazione di avvenuta distruzione della targa</u>	25
Capitolo VIII): <u>Visure</u>	26
Capitolo IX): <u>Procedure gestite per il tramite degli Studi di consulenza automobilistica</u>	
A) Abilitazione all'uso delle procedure	27
B) Gestione della modulistica e delle targhe	
B.1) Presa in consegna	28
B.2) Contabilizzazione	28
B.3) Custodia	29
C) Modalità operative generali	
C.1) Acquisizione delle istanze	29
C.2) Adempimenti connessi al rilascio dei documenti e delle targhe	30
C.3) Adempimenti successivi	30
D) Irregolarità	
D.1) Principi generali	31
D.2) Carenza o incompletezza della documentazione prodotta	31
D.3) Carenza di presupposti di natura giuridica o tecnica	32
D.4) Errori sanabili	33
E) Sospensione dei collegamenti	33
F) Controlli	34
<u>Allegati</u>	
<i>Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – Autenticazione fotocopia certificato di avvenuta cessazione o sospensione del ciclomotore</i>	35
<i>Allegato 2: Comunicazione di sospensione di ciclomotore dalla circolazione</i>	36
<i>Allegato 3: Comunicazione di avvenuta distruzione di targa per ciclomotore</i>	37
<i>Allegato 4: Richiesta di abilitazione all'uso delle procedure e dei documenti per la circolazione, la sospensione e la cessazione dalla circolazione dei ciclomotori</i>	38
<i>Allegato 5: Registrazione contabile delle targhe, dei certificati di circolazione per ciclomotori e dei tagliandi di aggiornamento (esemplificazione 1)</i>	39
<i>Allegato 6: Registrazione contabile delle targhe, dei certificati di circolazione per ciclomotori e dei tagliandi di aggiornamento (esemplificazione 1)</i>	40

I) PRESCRIZIONI GENERALI

Il vigente art. 97 c.d.s. ha assoggettato i ciclomotori, al fine della loro circolazione su strada, ad una procedura di "immatricolazione" in parte simile a quella prevista dall'art. 93 c.d.s. per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.

Infatti, per poter circolare su strada, i ciclomotori debbono essere provvisti di un certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, il numero di targa ed i dati identificativi dell'intestatario), e di una targa che presenta le caratteristiche stabilite con il d.P.R. n. 153/2006.

Tuttavia, rispetto alla ordinaria immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sussistono talune rilevanti differenziazioni che derivano dalla natura della nuova targa per ciclomotori.

Infatti, l'art. 97 c.d.s. definisce la targa dei ciclomotori come targa personale.

In quanto tale, la targa costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell'intestatario del certificato di circolazione; tuttavia, la targa non segue mai le sorti del ciclomotore (es.: in caso di trasferimento di proprietà, il venditore trattiene la propria targa che potrà essere abbinata ad un nuovo ciclomotore; lo stesso dicasi nell'ipotesi di cessazione del ciclomotore) e non può essere ceduta ad altro soggetto.

Ne consegue, quindi, l'obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore nel cui certificato di circolazione sono annotati i relativi dati; pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione.

Appare evidente, perciò, che la nuova targa non può essere utilizzata alla stessa stregua del contrassegno di identificazione.

Quest'ultimo infatti, non essendo collegato ad un documento di circolazione né ad uno specifico veicolo, può essere utilizzato, in qualsiasi momento, per la circolazione di qualsivoglia ciclomotore anche non di proprietà dell'intestatario del contrassegno stesso.

La nuova targa, viceversa, può essere utilizzata, di volta in volta, per la circolazione di più ciclomotori solo a condizione che:

- i veicoli stessi siano in disponibilità (a titolo di proprietà, usufrutto, ecc.) di un medesimo soggetto;
- venga previamente sciolto il legame sussistente tra la targa e il ciclomotore al quale era precedentemente abbinata;
- l'abbinamento ad un diverso ciclomotore avvenga mediante l'emissione di un corrispondente certificato di circolazione; peraltro, laddove l'interessato abbia la disponibilità di più targhe (in quanto al momento non utilizzate per la circolazione di altri ciclomotori), è tenuto ad indicare quale targa intenda associare al ciclomotore per il quale è richiesto il rilascio del certificato di circolazione.

Da quanto sin qui descritto discende, inoltre, la possibilità:

- a) di rilasciare congiuntamente sia il certificato di circolazione sia la targa (questo avviene normalmente nei casi di “prima immatricolazione” o di “reimmatricolazione”);
- b) di rilasciare il certificato di circolazione disgiuntamente dalla targa (questo avviene normalmente nel caso di “immatricolazione” di un ciclomotore in capo ad un soggetto già titolare di una targa che non risulti abbinata ad altro ciclomotore).

Non risulta possibile, viceversa, il rilascio di una targa disgiunto dal rilascio di un certificato di circolazione.

Poichè la targa identifica il ciclomotore solo nel momento in cui questa viene associata al veicolo, in sede di “prima immatricolazione” il sistema informativo assegna al ciclomotore stesso un numero identificativo, denominato brevemente “CIC” (Codice Identificativo Ciclomotore), che viene riportato nel certificato di circolazione e la cui funzione è appunto quella di consentire di individuare il veicolo in modo univoco anche allorché allo stesso non sia associata una targa.

Detto codice resta definitivamente abbinato al ciclomotore (al contrario, quindi, di quanto accade per la targa) e non è soggetto a variazioni successive; conseguentemente, deve essere sempre annotato in tutti gli eventuali certificati di circolazione a vario titolo rilasciati nel tempo.

Pertanto, al fine della richiesta di qualsivoglia operazione (con la sola esclusione, ovviamente, della “prima immatricolazione”) è necessario che l’utente interessato riporti il “CIC” sul mod. TT 2118; ciò anche nel caso in cui venga richiesta la sospensione o la cessazione del ciclomotore dalla circolazione.

Tutto ciò premesso, rileva evidenziare che il nuovo sistema di targatura non ha in alcun modo modificato la natura giuridica del ciclomotore che resta, in ogni caso, un bene mobile non registrato, vale a dire sottratto dall’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

L’Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal CED di questa Direzione Generale, rappresenta quindi l’unica banca dati nella quale continuano ad essere registrati tutti i dati, sia tecnici sia amministrativi, attinenti ai ciclomotori in circolazione.

Ovviamente, si tratta di dati che, a determinate condizioni, sono accessibili da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle modalità chiarite nel capitolo VIII).

Come già accennato, il nuovo sistema di targatura entra in vigore il 14 luglio 2006; pertanto, a decorrere dalla medesima data non si renderà più possibile il rilascio di nuovi contrassegni di identificazione né di nuovi certificati di idoneità tecnica e gli Uffici in indirizzo provvederanno a distruggere le eventuali giacenze.

Ne consegue, quindi, che dovranno essere regolarmente evase tutte le istanze di rilascio di contrassegni di identificazione e di certificati di idoneità tecnica presentate sino al 13 luglio 2006.

I medesimi Uffici, inoltre, avranno cura di richiedere tempestivamente ai Concessionari ed ai Costruttori interessati la restituzione dei contrassegni di identificazione e dei certificati di idoneità tecnica eventualmente in loro possesso, in

quanto non rilasciati entro la data del 13 luglio 2006, e provvederanno anche in tal caso alla loro distruzione.

Detta restituzione dovrà avvenire entro il termine massimo del 31 luglio 2006.

In particolare, i Concessionari sono altresì tenuti a presentare, entro il 14 luglio 2006, l'elenco completo dei contrassegni di identificazione assegnati sino al 13 luglio 2006 compreso.

L'obbligo di munirsi della nuova targa e del relativo certificato di circolazione sussiste, però, solo nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006.

Ciò significa che, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o che non ha mai circolato in Italia, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia già eventualmente in possesso, ma dovrà comunque richiedere il rilascio della targa e del relativo certificato di circolazione.

Al di fuori della predetta ipotesi, la scelta di "immatricolare" un ciclomotore, già immesso in circolazione prima del 14 luglio 2006, è demandata alla libera decisione dell'utente che, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 153/2006, ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il rilascio della targa e del certificato di circolazione.

Tuttavia, si richiama l'attenzione sui seguenti casi particolari che potranno verificarsi a decorrere dal 14 luglio 2006:

1. trasferimento della proprietà, vendita con patto di riservato dominio, costituzione di usufrutto o locazione finanziaria di un ciclomotore, munito di solo certificato di idoneità tecnica, a favore di un soggetto che non sia già in possesso di un proprio contrassegno di identificazione:

l'acquirente (ovvero l'usufruttuario o il locatario), per poter circolare su strada, sarà di fatto tenuto a "immatricolare" il ciclomotore non potendo ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione;

2. sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del contrassegno di identificazione o del certificato di idoneità tecnica:

anche in tal caso, non potendo l'interessato ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione né il duplicato del certificato di idoneità tecnica, sarà di fatto tenuto a munirsi di targa e di certificato di circolazione;

3. ciclomotori muniti di solo certificato di idoneità tecnica ed omologati per il trasporto di un passeggero (oltre al conducente):

l'art. 170, comma 2, c.d.s. prevede che il trasporto di altre persone è ammesso a condizione che il conducente sia maggiorenne e che sul certificato di circolazione sia indicato il posto per il passeggero; pertanto, laddove ci si voglia avvalere di tale possibilità, risulta imprescindibile che il ciclomotore sia munito di certificato di circolazione e, quindi, di targa; peraltro, in caso di violazione, è prevista la confisca del ciclomotore, a norma dell'art. 213, comma 2 sexies, c.d.s. (introdotto dall'art. 5-bis del decreto legge n. 115/2005, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 168/2005).

Tutte le operazioni funzionali alla circolazione (o alla cessazione dalla circolazione) dei ciclomotori, così come illustrate nel dettaglio nei paragrafi seguenti, potranno essere gestite in via telematica, oltre che dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), anche dagli

Studi di consulenza automobilistica all'uopo abilitati (cfr. capitolo IX) secondo le modalità descritte nel Manuale disponibile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it.

Al riguardo, rileva evidenziare che possono essere abilitati al rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori esclusivamente i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (e successive modifiche e integrazioni) autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Tutte le operazioni funzionali alla circolazione (o alla cessazione dalla circolazione) dei ciclomotori debbono, infine, essere espletate in tempo reale; pertanto, il rilascio dei documenti e delle targhe deve avvenire contestualmente alla presentazione dell'istanza dell'utente.

Di conseguenza, deve escludersi la possibilità, sia da parte degli UMC sia da parte degli Studi di consulenza abilitati, di rilasciare qualsivoglia documento a titolo di permesso provvisorio di circolazione che, peraltro, esporrebbe l'utente a possibili sanzioni in caso di accertamento su strada, con conseguente responsabilità patrimoniale per il danno subito dal cittadino.

Un'ultima avvertenza di carattere generale concerne la verifica dell'assolvimento degli obblighi di revisione periodica.

Se si tratta di ciclomotori nuovi di fabbrica, la questione ovviamente non si pone poichè, per norma generale, l'obbligo di sottoposizione alla prima revisione insorge solo alla scadenza del quarto anno dalla data di immissione in circolazione.

Per quanto concerne i ciclomotori già "immatricolati", all'atto della emissione di un nuovo certificato di circolazione o di un duplicato dello stesso, il dato relativo all'ultima revisione effettuata è registrato automaticamente sul documento, essendo già stato acquisito in Archivio.

Nel caso in cui il certificato di circolazione venga emesso per la prima volta con riferimento ad un ciclomotore già circolante con certificato di idoneità tecnica, si veda quanto precisato nel capitolo II – paragrafo C.2.

II) RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE E DELLA DELLA TARGA

A) Soggetti intestatari

A.1) Titolo giuridico per il rilascio del certificato di circolazione e della targa

Il certificato di circolazione è rilasciato a nome di chi se ne dichiara proprietario, con l'indicazione del numero di targa e del "CIC" (generato automaticamente dal sistema) abbinati al ciclomotore per il quale il certificato stesso è rilasciato; in tal caso, pertanto, vi è perfetta coincidenza tra proprietario del veicolo, intestatario del certificato di circolazione e titolare della targa.

Tuttavia, se sussistono più comproprietari, deve essere annotato il numero di targa rilasciata a nome del comproprietario indicato per primo nel certificato di circolazione.

Nel caso di usufrutto, il certificato di circolazione è rilasciato a nome del nudo proprietario e devono essere indicate:

- le generalità dell'usufruttuario;
- il numero di targa assegnato all'usufruttuario ed abbinato al ciclomotore per il quale è rilasciato il certificato di circolazione; se l'usufrutto è stato costituito in capo a più soggetti, deve essere annotato il numero di targa rilasciata a nome dell'usufruttuario indicato per primo nel certificato di circolazione.

Nel caso di locazione con facoltà di acquisto, il certificato di circolazione è rilasciato a nome del locatore e devono essere indicate:

- le generalità del locatario;
- la data di scadenza del contratto di locazione;
- il numero di targa assegnato al locatario ed abbinato al ciclomotore per il quale è rilasciato il certificato di circolazione; se la locazione è stata stipulata in capo a più soggetti, deve essere annotato il numero di targa rilasciata a nome del primo locatario indicato nella carta di circolazione.

Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio, il certificato di circolazione è rilasciato a nome dell'acquirente e devono essere indicate:

- le generalità del venditore;
- la data di pagamento dell'ultima rata;
- il numero di targa assegnato all'acquirente e abbinato al ciclomotore per il quale è rilasciato il certificato di circolazione; se l'acquisto è stato effettuato da più soggetti, deve essere annotato il numero di targa rilasciato a nome dell'acquirente indicato per primo nel certificato di circolazione.

Se il ciclomotore è oggetto di locazione senza conducente, sul certificato di circolazione devono essere indicati:

- gli estremi del relativo titolo autorizzativo;
- il numero di targa assegnato al locatore e abbinato al ciclomotore per il quale è rilasciato il certificato di circolazione.

Al tale ultimo riguardo si rammenta che il locatario, per poter circolare su strada, deve essere munito del certificato di circolazione in originale, ovvero della fotocopia autenticata in conformità a quanto prescritto dall'art. 180, comma 4, c.d.s..

A.2) Persone fisiche

La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia.

La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni; In tal caso, tuttavia, l'istanza tesa al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà da produrre a corredo, sono sottoscritte da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore.

Per quanto concerne l'intestazione del certificato di circolazione a nome di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. e di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale", si ritiene di poter estendere le istruzioni impartite, rispettivamente, con le circolari prot. n. 4100/M360 del 28 ottobre 2003, prot. n. 4121/M360 del 28 ottobre 2003 e prot. n. 4436/M360 dell'11 novembre 2003 in tema di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Si fa presente, infine, che sui certificati di circolazione intestati a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana, ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, deve comparire unicamente il nome italiano del comune di nascita senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene (cfr. legge 15 febbraio 1989, n. 54 in G.U. n. 44 del 22 febbraio 1989). Sotto l'aspetto operativo, ciò si rende possibile attraverso l'immissione del codice "III" o "YUI" nel campo riservato allo "Stato estero di nascita" delle maschere di acquisizione delle anagrafiche.

Con riferimento, infine, alla intestazione dei certificati di circolazione, e delle relative targhe, a nome di cittadini extracomunitari, si rinvia alle istruzioni generali già impartite in tema di possesso di permessi di soggiorno in corso di validità (cfr. da ultima la circolare prot. 1687/M352 del 20 marzo 2006).

A.3) Imprese individuali

Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario del certificato di circolazione, e della relativa targa, può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.

A.4) Società

Intestataria del certificato di circolazione e della relativa targa è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).

La medesima regola si applica anche alle società costituite in uno Stato extracomunitario ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.

Per quanto concerne, invece, le società costituite in uno dei Paesi della U.E., che abbiano comunque un rapporto stabile con il territorio italiano, pur non avendo in Italia una sede secondaria bensì mere unità locali, si rinvia ad apposita circolare con la quale saranno impartite istruzioni generali ai fini dell'applicazione dell'art. 134, comma 1bis, c.d.s., come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29.

Per quanto concerne, infine, le società semplici, il certificato di circolazione può essere intestato a richiesta degli interessati:

- direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento alla società semplice, ed in tal caso dovrà essere annotato il numero di targa rilasciato a nome del primo socio indicato nel certificato di circolazione;

- a nome di uno o più soci richiedenti muniti di potere di rappresentanza, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a questi ultimi, e l'indicazione della denominazione della società e della relativa sede nelle righe descrittive del certificato di circolazione. Anche in tal caso, dovrà essere annotato il numero di targa rilasciato al socio indicato per primo nel certificato stesso.

A.5) Studi professionali associati

Ad istanza di parte, il certificato di circolazione può essere intestato:

- direttamente a nome dei professionisti associati muniti di poteri di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento allo Studio associato, e dovrà contenere l'annotazione del numero di targa rilasciato al professionista indicato per primo nel certificato di circolazione;
- a nome dei professionisti richiedenti che risultino muniti di poteri di rappresentanza, e l'indicazione della denominazione dello Studio associato e della relativa sede nelle righe descrittive del certificato di circolazione. Anche in tal caso, dovrà essere annotato il numero di targa rilasciato al professionista indicato per primo nel certificato stesso.

A.6) Altri enti dotati di personalità giuridica

Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.

A.7) Organismi privi di personalità giuridica

Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore" (ma senza che vengano indicati i dati anagrafici relativi a quest'ultimo).

A.8) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)

Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica.

B) Documentazione

B.1) Istanza

Le istanze di rilascio di certificato di circolazione e di targa saranno compilate utilizzando la nuova versione del mod. TT 2118, in corso di predisposizione.

Nelle more, potranno continuare ad essere utilizzati i mod. TT 2118 attualmente in uso, sino all'azzeramento delle scorte, ai quali potranno essere apportate manualmente le necessarie integrazioni.

L'istanza deve essere sottoscritta:

- dall'intestatario della pratica (vale a dire dal soggetto che richiede a proprio nome il rilascio del certificato di circolazione, ancorché la relativa targa debba essere rilasciata a nome di soggetto diverso);
- dal genitore o dal tutore, in caso di minori;
- da persona munita di poteri di rappresentanza, in caso di persone giuridiche.

L'istanza può, altresì, essere sottoscritta dal responsabile dello Studio di consulenza al quale il committente ha dato incarico per la presentazione della pratica presso un UMC o presso un altro Studio di consulenza abilitato, ovvero dal responsabile del medesimo Studio di consulenza abilitato al quale si sia direttamente rivolto il committente.

In tal caso, però, l'istanza deve essere presentata unitamente al mod. TT 2120.

B.2) Tariffe

Per il rilascio del solo certificato di circolazione, è prescritto il pagamento di:

- € 7,80 con versamento sul c.c.p. 9001 (diritti)
- € 29,24 con versamento sul c.c.p. 4028 (imposte di bollo)

Se viene richiesto anche il rilascio della targa, è altresì dovuto il pagamento di:

- € 12,48 con versamento sul c.c.p. n. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore.

B.3) Documentazione tecnica

Si riporta di seguito la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di rilascio del certificato di circolazione, a seconda che si tratti di ciclomotori nuovi ovvero già circolanti.

B.3.1) Ciclomotori nuovi di fabbrica

- certificato di omologazione comunitario (COC), rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso;

Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei Paesi membri UE; esso contiene, nel caso di specie, i dati identificativi e le caratteristiche tecniche del ciclomotore necessari per la compilazione del certificato di circolazione.

Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, attraverso il deposito della propria firma, la sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in uso, ed ha lo scopo di comprovare sia l'autenticità della firma sia la qualità di legale rappresentante.

- dichiarazione per l'immatricolazione, rilasciata dal costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso, con l'annotazione del codice OA (la dichiarazione non occorre se il codice OA è indicato sul COC);

Il codice OA rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati in Archivio i dati tecnici di omologazione occorrenti per l'emissione del certificato di circolazione.

- in assenza di codice OA e qualora il C.O.C. sia stato emesso da oltre un anno rispetto alla data in cui è richiesto il rilascio del certificato di circolazione, deve essere presentato un attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immissione in circolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L'attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore. In caso di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004.

Si tenga presente infine che, per i ciclomotori nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita la "immatricolazione in deroga", secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate in materia.

B.3.2) Ciclomotori già circolanti in Italia

Il certificato di circolazione è rilasciato sulla base del certificato di idoneità tecnica.

B.3.3) Ciclomotori già circolanti in ambito UE o SEE

In caso di ciclomotori provenienti da uno dei Paesi della Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo, devono essere prodotti:

- a) il documento di circolazione estero o una certificazione sostitutiva (se il documento è stato ritirato all'estero per esportazione) e la relativa traduzione integrale in lingua italiana;
- b) una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sul documento estero non siano sufficienti per la compilazione del certificato per ciclomotore):
 - b.1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione;

Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata:

- a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente paragrafo B.3.1); ovvero
- da un ente privato estero autorizzato; ovvero
- dalla competente autorità pubblica estera.

Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi entrati a far parte della U.E dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.

- b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell'interessato, ovvero una fotocopia dello stesso;
- b.3) attestazione del codice OA, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore.

B.3.4) Ciclomotori già circolanti in Paesi extracomunitari

Il rilascio del certificato di circolazione è subordinato al rispetto delle norme vigenti in Italia per la prima immissione in circolazione.

La documentazione da presentare è la stessa di quella indicata al precedente paragrafo B.3.3), con l'eccezione che il documento di circolazione (ovvero la certificazione sostitutiva) deve essere legalizzato o apostillato secondo quanto indicato nella circolare 133/85 del 28 agosto 1985 e successive modifiche e integrazioni.

B.4) Altro

Dal punto di vista sostanziale, le procedure di rilascio dei certificati di circolazione e delle relative targhe si fondano sugli stessi criteri attualmente applicati nelle procedure di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Pertanto, si rinvia in particolare alle istruzioni generali vigenti in tema di:

- dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- possesso di permessi e carte di soggiorno in corso di validità (in particolare, v. da ultima la circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006).

C) Primo rilascio di certificato di circolazione e di targa

C.1) Prescrizioni tecniche generali per la stampa del certificato di circolazione

Per il rilascio del certificato di circolazione, occorre immettere in Archivio il codice di omologazione contenuto nel certificato di idoneità tecnica o nel COC.

Se l'omologazione non è presente in Archivio, ovvero nel certificato di idoneità tecnica non è indicato il codice di omologazione, si rende indispensabile digitare tutti i dati tecnici del veicolo necessari per la stampa del certificato di circolazione.

A tale proposito, si evidenzia altresì che l'annotazione sul certificato di circolazione della idoneità tecnica del ciclomotore al trasporto di un passeggero (oltre al conducente) si rende possibile solo a condizione che siano già presenti in Archivio i relativi dati di omologazione.

Per la stampa del certificato di circolazione, sono stati predisposti due modelli, identici nel contenuto e che si differenziano solo perché di diverso formato:

- MC 821D (formato A4 per stampanti laser);

- MC 821F (a striscia continua per stampanti ad aghi).

C.2) Ciclomotori già circolanti in Italia

Il rilascio del certificato di circolazione, e della eventuale relativa targa, è subordinato alla restituzione del certificato di idoneità tecnica, anche se deteriorato.

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di idoneità tecnica, dovrà essere prodotta la relativa ricevuta di resa denuncia agli organi di polizia, ovvero una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, comprovante l'avvenuta denuncia.

La dichiarazione deve essere formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999.

Si fa presente, inoltre, che deve essere acquisita in Archivio la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica, che sarà registrata come data di prima immissione in circolazione del veicolo.

Per quanto concerne, infine, la verifica dell'assolvimento degli obblighi di revisione, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1. se il ciclomotore è stato sottoposto nei termini a revisione, e questa non risulta ancora scaduta, il dato viene registrato automaticamente nel certificato di circolazione digitando il codice antifalsificazione contenuto nel tagliando attestante l'esito della revisione stessa; cosicché, sul certificato di circolazione sarà apposta la dicitura "*Revisione: esito regolare in data*";
2. se il ciclomotore non è ancora stato sottoposto a prima revisione, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive una delle seguenti diciture:
 - a) "*Da sottoporre a revisione entro il*", se la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica non è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione;
 - b) "*Da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione*", se la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione;
3. se il ciclomotore è stato sottoposto a revisione ma questa risulti scaduta, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive la seguente dicitura: "*Revisione scaduta il - Circolazione vietata sino all'adempimento dell'obbligo*".

Nel caso in cui il certificato di idoneità tecnica sia stato smarrito o sottratto, ovvero sia stato distrutto o deteriorato in modo tale da rendere illeggibili, in tutto o in parte, i dati tecnici in esso contenuti, il rilascio del certificato di circolazione (e dell'eventuale relativa targa) può essere richiesto esclusivamente presso un UMC previa visita e prova del ciclomotore.

D) "Reimmatricolazione"

Rispetto ai ciclomotori già "immatricolati" con le nuove procedure, si procede al rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova eventuale targa, nei casi di seguito descritti.

D.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione della targa

Non essendo possibile procedere al duplicato della targa, in caso di furto, smarrimento o distruzione della stessa ne deve necessariamente essere richiesto il rilascio di una nuova; e poiché il nuovo numero di targa deve essere annotato nel documento di circolazione, ne consegue anche la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione.

Tanto più che, in caso di ritrovamento della targa smarrita o sottratta, successivamente alla richiesta di rilascio del nuovo certificato di circolazione, l'intestatario è tenuto a distruggerla.

Ovviamente, se l'interessato è in possesso di altra targa, al momento non associata ad altro ciclomotore, potrà utilizzarla in sostituzione di quella smarrita, sottratta o distrutta, solo dopo aver ottenuto il rilascio di un nuovo certificato di circolazione nel quale sia stato annotato il numero della targa stessa.

In ogni caso, all'istanza va allegata la ricevuta di resa denuncia, agli organi di polizia, dell'avvenuta sottrazione, smarrimento o distruzione della targa; in alternativa, la resa denuncia può essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999.

All'istanza va altresì allegato il certificato di circolazione (in originale) relativo alla targa smarrita, sottratta o distrutta; se anche questo fosse stato sottratto, smarrito o distrutto, deve esserne comprovata l'avvenuta denuncia agli organi di polizia secondo le predette modalità.

Unitamente al nuovo certificato di circolazione ed alla nuova targa, all'interessato viene rilasciato anche un certificato di cessazione della targa sottratta, smarrita o distrutta.

Infine, per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l'operazione in esame è esente dal pagamento delle imposte di bollo.

D.2) Deterioramento della targa

Le considerazioni svolte al precedente paragrafo D.1) valgono anche nel caso di deterioramento della targa, ma con l'avvertenza che:

- all'istanza non va allegata la ricevuta di resa denuncia, né la relativa dichiarazione sostitutiva, poiché in tal caso non ricorre l'obbligo di denuncia;
- all'istanza va allegato il certificato di circolazione (in originale) relativo alla targa deteriorata; se anche questo è stato oggetto di furto, smarrimento distruzione, deve

esserne comprovata l'avvenuta denuncia agli organi di polizia secondo quanto già chiarito al punto D.1);

- nel caso di specie, è previsto che il titolare provveda alla distruzione della targa deteriorata; di conseguenza, all'istanza va allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ((art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) comprovante l'avvenuta distruzione;
- l'operazione è soggetta al pagamento delle tariffe ordinarie (comprese le imposte di bollo).

Anche in tal caso, unitamente al nuovo certificato di circolazione ed alla nuova targa, all'interessato viene rilasciato anche un certificato di cessazione della targa deteriorata.

D.3) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso

L'intestatario che abbia chiesto ed ottenuto la sospensione del proprio ciclomotore dalla circolazione (cfr. capitolo V), può in ogni momento chiederne la reimmissione in circolazione.

A tal fine, occorre procedere alla "reimmatricolazione" del ciclomotore sospeso, con conseguente emissione di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa, nel caso in cui l'intestatario:

- non abbia la disponibilità di una targa da poter applicare al ciclomotore (perché al momento non è titolare di alcuna targa, ovvero possiede già una o più targhe associate ad altri ciclomotori);
- abbia la disponibilità di una targa diversa da quella che risultava precedentemente associata al ciclomotore da rimettere in circolazione.

Viceversa, se l'intestatario ha la disponibilità della stessa targa precedentemente associata al ciclomotore di cui viene richiesta la reimmissione in circolazione, si applica la procedura di duplicazione del certificato di circolazione descritta al capitolo III) – paragrafo C).

Ottenuto il rilascio del nuovo certificato di circolazione, la circolazione su strada del ciclomotore è in ogni caso subordinata al regolare adempimento degli obblighi di revisione; pertanto:

- 1 se il ciclomotore, prima della sospensione, è stato sottoposto nei termini a revisione e questa non risulta ancora scaduta, il dato viene registrato automaticamente nel nuovo certificato di circolazione, nel quale sarà apposta la dicitura "*Revisione: esito regolare in data*";
- 2 se il ciclomotore, prima della sospensione, non è stato sottoposto a prima revisione, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive una delle seguenti diciture:
 - a. "*Da sottoporre a revisione entro il*", se non risulta ancora scaduto il termine per la prima revisione;
 - b. "*Da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione*", se risulta scaduto il termine per la prima revisione;
- 3 se il ciclomotore, prima della sospensione, è stato sottoposto a revisione ma questa risulta scaduta, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive la seguente dicitura: "*Revisione scaduta il - Circolazione vietata sino all'adempimento dell'obbligo*".

D.4) Reimmissione in circolazione di ciclomotore cessato

L'intestatario che abbia chiesto ed ottenuto la cessazione del proprio ciclomotore dalla circolazione, per esportazione o per perdita di possesso (cfr. capitolo VI – paragrafi A e B), può chiederne la reimmissione in circolazione nel caso in cui il ciclomotore non sia stato più esportato all'estero ovvero, a seconda dei casi, l'intestatario ne sia rientrato in possesso.

Anche in tali ipotesi, si procede al rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa (sempre che l'intestatario non ne abbia già una disponibile e non associata ad altro ciclomotore).

La medesima procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'intestatario del ciclomotore cessato dalla circolazione, risoltosi a non esportarlo più all'estero ovvero, a seconda dei casi, essendone rientrato in possesso, lo ceda ad altri prima di averne chiesto la "reimmatricolazione".

In quest'ultimo caso, il nuovo certificato di circolazione, e la nuova eventuale targa, saranno rilasciati ad istanza dell'acquirente munito di fotocopia del certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall'intestatario del certificato stesso, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, mediante apposizione sulla stessa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà esemplificata nell'Allegato 1 alla presente circolare.

Alla fotocopia del certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione va allegata la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento dell'intestatario che ha provveduto alla autenticazione.

Il rilascio del nuovo certificato di circolazione (e della eventuale relativa targa), può essere richiesto esclusivamente presso un UMC previa visita e prova del ciclomotore.

E) Trasferimento della titolarità del ciclomotore

E.1) Trasferimento della proprietà

La procedura è gestibile solo a condizione che il ciclomotore oggetto di vendita sia già munito di certificato di circolazione.

Si rammenta infatti che, in caso di acquisto di un ciclomotore che abbia già circolato con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione, si deve procedere ad una prima "immatricolazione" in capo all'acquirente (cfr. paragrafo C.2).

Nell'ipotesi in esame, inoltre, occorre che il ciclomotore sia stato preventivamente sospeso dalla circolazione su richiesta del venditore.

Di conseguenza, all'istanza deve essere allegata la fotocopia del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall'intestatario del certificato stesso, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, mediante apposizione sulla

stessa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà esemplificata nell'Allegato 1 alla presente circolare.

Alla fotocopia del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione va allegata la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento dell'intestatario che ha provveduto alla autenticazione.

Il trasferimento della proprietà del ciclomotore non dà luogo ad emissione di un tagliando di aggiornamento (così come avviene per gli autoveicoli ed i motoveicoli), bensì al rilascio di un nuovo certificato di circolazione, dovendo essere annotato il numero di targa personale assegnato all'acquirente.

Ovviamente, anche in tal caso, non si procede al rilascio di nuova targa se l'acquirente è già titolare di altra targa non associata ad altro ciclomotore.

E.2 Usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e vendita con patto di riservato dominio

Quanto illustrato nel precedente paragrafo E.1) trova applicazione anche nel caso di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio.

Appare tuttavia necessario precisare che:

- nel caso di vendita con patto di riservato dominio, successivamente alla data di scadenza del pagamento dell'ultima rata non ricorre la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione;
- nel caso di locazione con facoltà di compera, occorre procedere al trasferimento della proprietà del ciclomotore laddove il locatario si risolva a riscattare il veicolo; in tal caso, il nuovo proprietario potrà continuare ad utilizzare la medesima targa già associata al ciclomotore durante il periodo di locazione;
- nel caso di usufrutto a termine, alla scadenza il proprietario è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione, associando al ciclomotore una propria targa personale; in ogni caso, se il veicolo è ceduto in proprietà all'usufruttuario, trova applicazione la procedura del trasferimento di proprietà ed al ciclomotore potrà continuare ad essere associata la medesima targa già utilizzata durante il periodo di durata dell'usufrutto.

III) DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

A) Sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di circolazione

A.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione

In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione si procede alla duplicazione dello stesso, nel quale viene annotato il medesimo numero di targa già associato al ciclomotore cui il certificato di circolazione si riferisce.

All'istanza va allegata la ricevuta di resa denuncia, agli organi di polizia, dell'avvenuta sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione; in alternativa, la resa denuncia può essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999.

Se successivamente alla richiesta di rilascio del duplicato viene rinvenuto il certificato di circolazione sottratto o smarrito, l'intestatario deve provvedere a distruggerlo.

Per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l'operazione in esame è esente dal pagamento delle imposte di bollo.

A.2) Deterioramento del certificato di circolazione

Si procede al rilascio di un duplicato anche in caso di deterioramento del certificato di circolazione, con l'avvertenza che:

- all'istanza non va allegata la ricevuta di resa denuncia, né la relativa dichiarazione sostitutiva, poiché non ricorre l'obbligo di denuncia agli organi di polizia;
- all'istanza va allegato il certificato di circolazione (in originale) deteriorato;
- l'operazione è soggetta al pagamento delle tariffe ordinarie (comprese le imposte di bollo).

B) Aggiornamento tecnico del certificato di circolazione

Ogni qualvolta il ciclomotore sia oggetto di trasformazioni od allestimenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (in particolare dall'art. 78 c.d.s. e dall'art. 236 del relativo regolamento di esecuzione) l'aggiornamento in archivio dei relativi dati tecnici dà luogo ad emissione del duplicato del certificato di circolazione.

Si segnala, peraltro, che l'operazione in esame sarà attiva, sia per gli UMC che per gli Studi di consulenza abilitati (cfr. capitolo IX) solo a partire dal 16 ottobre 2006.

C) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso

Nel caso in cui il ciclomotore sia stato sospeso dalla circolazione (cfr. capitolo V) ed il medesimo intestatario intenda reimmetterlo in circolazione (es. perché il ciclomotore non è stato più venduto ad altri), l'intestatario stesso può richiedere il duplicato del certificato di circolazione solo se vi debba essere annotato il medesimo numero di targa già associato al ciclomotore stesso prima della sospensione.

Infatti, laddove si renda necessario il rilascio di una nuova targa, ovvero debba essere associata un'altra targa di cui l'intestatario del ciclomotore sia già titolare, si procede necessariamente al rilascio di un nuovo certificato di circolazione in sede di "reimmatricolazione".

IV) AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

A) Trasferimento della residenza o della sede dell'intestatario

A.1) Trasferimento della residenza delle persone fisiche

Si procede all'aggiornamento del certificato di circolazione con le stesse modalità già in uso per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.

Pertanto gli interessati, all'atto della richiesta di annotazione della variazione di residenza nei registri anagrafici, richiedono ai competenti Uffici comunali anche l'apposito modulo nel quale indicare i dati necessari per l'aggiornamento del certificato di circolazione.

Entro 30 giorni dalla registrazione della variazione anagrafica, i Comuni trasmettono all'Ufficio Centrale Operativo (UCO), per via telematica o su supporto cartaceo, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza.

L'UCO provvede quindi ad emettere un tagliando autoadesivo, da applicare sul certificato di circolazione, che viene recapitato per posta all'interessato presso la nuova residenza (cfr. art. 252, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992, come novellato dal d.P.R. n. 153/2006)

L'operazione è esente dal pagamento sia delle imposte di bollo sia dei diritti di cui alla legge n. 870/1986.

A.2) Trasferimento della sede delle persone giuridiche

Anche in tal caso, l'aggiornamento del certificato di circolazione avviene mediante rilascio di un tagliando autoadesivo da applicare sul certificato stesso, ma la procedura viene avviata mediante istanza da presentare direttamente ad un UMC, ovvero ad uno degli Studi di consulenza abilitati (cfr. capitolo IX), ed il tagliando viene rilasciato contestualmente alla presentazione dell'istanza stessa.

A quest'ultima deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa da persona fisica munita di potere di rappresentanza, comprovante l'avvenuto trasferimento della sede della persona giuridica.

L'operazione è assoggettata al versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001, nonché al versamento di una imposta di bollo dovuta per l'istanza (€ 14,62 sul conto corrente postale 4028).

V) SOSPENSIONE DEL CICLOMOTORE DALLA CIRCOLAZIONE

A) Sospensione volontaria

In tutti i casi in cui l'intestatario non intenda utilizzare il proprio ciclomotore, può richiederne la sospensione dalla circolazione, con la conseguenza di rendere la relativa targa disponibile per essere associata ad altro ciclomotore (ovviamente, previo rilascio di un nuovo certificato di circolazione).

All'istanza deve essere allegato il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato, del ciclomotore del quale si richiede la sospensione dalla circolazione; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione.

L'operazione è assoggettata al versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001, nonché al versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

B) sospensione propedeutica ad altre procedure

L'intestatario che intenda trasferire la proprietà del ciclomotore, anche con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, è tenuto a presentare apposita comunicazione scritta utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (All. 2).

Alla comunicazione deve essere allegato il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato, del ciclomotore del quale che viene chiesta la sospensione dalla circolazione; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente alla presentazione della comunicazione, un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione.

Poiché la comunicazione ha il solo scopo di aggiornare i dati di Archivio, in quanto fase necessaria del procedimento volto alla emissione del certificato di circolazione in capo al nuovo proprietario, ovvero all'emissione del certificato di circolazione nel quale dovrà essere annotata la vendita con patto di riservato dominio, la costituzione dell'usufrutto o la locazione con facoltà di acquisto (cfr. capitolo II – paragrafo E.2), il rilascio del certificato è esente dal pagamento dei diritti di cui alla legge n. 870/1986 e dalle imposte di bollo.

Anche in tal caso, alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione consegue la possibilità di rendere la relativa targa disponibile per essere associata ad altro ciclomotore (sempre previo rilascio di un nuovo certificato di circolazione).

VI) CESSAZIONE DEL CICLOMOTORE DALLA CIRCOLAZIONE

A) Cessazione per esportazione

In caso di esportazione del veicolo all'estero, l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:

- il relativo certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- l'attestazione di versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore.

B) Cessazione per perdita di possesso

Tenuto conto della natura giuridica del ciclomotore, che resta un bene mobile non registrato, nonché della insopprimibile necessità di sospendere il ciclomotore dalla circolazione ogni qualvolta l'intestatario intenda porlo nella disponibilità di un altro soggetto (trasferimento di proprietà, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto – cfr. capitolo V - paragrafo B), la cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso può realizzarsi, di fatto, soltanto in caso di furto o di appropriazione indebita del ciclomotore.

A tal fine, l'intestatario del ciclomotore deve allegare all'istanza:

- la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021 del 27 settembre 1999), comprovante l'avvenuta denuncia;
- Il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto già indicato al punto precedente); ovvero, il certificato (in originale) di avvenuta sospensione del ciclomotore.

Se con il furto del ciclomotore è stata sottratta anche la targa, in Archivio deve essere annotata sia la cessazione del ciclomotore dalla circolazione sia la cessazione

della relativa targa la quale, in caso di ritrovamento successivo, deve essere distrutta a cura dello stesso titolare.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso e, se ricorre il caso, un certificato di cessazione della targa sottratta.

Se la targa non è stata oggetto di furto, la stessa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore.

L'operazione è assoggettata al versamento di € 7,80 sul c.c.p. 9001 e di € 29,24 sul c.c.p. 4028.

C) Cessazione per demolizione

In caso di demolizione, la cessazione del ciclomotore dalla circolazione è disposta su istanza dell'intestatario alla quale deve essere allegata:

- la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del ciclomotore destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;
- il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- le attestazioni di versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001 e di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per demolizione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore.

VII) COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DISTRUZIONE DELLA TARGA

Si è avuto modo di evidenziare che, in caso di trasferimento della proprietà di un ciclomotore, ovvero in caso di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, così come in caso di sospensione o di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, la targa non può essere ceduta ma resta necessariamente in possesso del relativo titolare.

Se quest'ultimo non intenda riutilizzarla, provvede direttamente alla sua distruzione e ne dà comunicazione, utilizzando la modulistica allegata (All. 3) ad uno degli UMC,

ovvero ad uno Studio di consulenza abilitato (cfr. capitolo IX), al fine dell'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli – sezione “ciclomotori”.

Alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La comunicazione non è soggetta al pagamento di imposte di bollo né dei diritti di cui alla legge n. 870/1986.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, una ricevuta di avvenuta comunicazione della distruzione della targa.

VIII) VISURE

Nel capitolo I) è stato già sottolineato che il nuovo sistema di “immatricolazione” non ha in alcun modo modificato la natura giuridica dei ciclomotori quali beni mobili non registrati.

Conseguentemente l'Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal CED di questa Amministrazione, costituisce l'unica fonte presso la quale si rende possibile l'acquisizione di ogni dato (sia tecnico sia amministrativo) relativo ai veicoli in parola.

Resta fermo, in ogni caso, che i dati anagrafici acquisiti in Archivio non soddisfano l'esigenza (civilistica) di comprovare il diritto di proprietà (od altro diritto reale) sul bene, ma svolgono unicamente la funzione (di preminente interesse di ordine pubblico) di rendere certa l'identità del responsabile della circolazione del ciclomotore.

Ciò posto, e nel rispetto delle vigenti norme in materia (legge n. 241/1990 e relativo regolamento attuativo adottato con d.P.R. n. 184/2006), chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, può richiedere ad uno degli UMC il rilascio di “Visure targa” allo scopo di acquisire cognizione delle generalità del responsabile della circolazione di uno o più ciclomotori.

Ovviamente, se la richiesta è formulata dall'intestatario del ciclomotore, ovvero dal titolare della targa, non trovano applicazione le limitazioni previste in tema di accesso ai documenti amministrativi; in tal caso gli UMC possono rilasciare le seguenti visure:

- “Visura ciclomotore”;
- “Visura targa”;
- “Estratto cronologico ciclomotore”;
- “Estratto cronologico targa”.

In ogni caso, i predetti certificati sono rilasciati su istanza alla quale debbono essere allegati le attestazioni di versamento di € 7,80 sul c.c.p. 9001 e di € 29,24 sul c.c.p. 4028.

IX) PROCEDURE GESTITE PER IL TRAMITE DEGLI STUDI DI CONSULENZA

A) Abilitazione all'uso delle procedure

Ai fini dell'abilitazione all'uso delle procedure di rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione per ciclomotori, lo Studio di consulenza interessato presenta apposita istanza (All. 4) presso l'UMC del luogo ove è ubicata la propria sede.

Ricevuta l'istanza, l'UMC verifica che lo Studio di consulenza:

- sia regolarmente autorizzato, dalla competente Provincia, all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991);
- sia abilitato alla procedura "Prenotamotorizzazione", da almeno 3 mesi alla data di presentazione dell'istanza, con un collegamento privo di concentratori intermedi;
- sia dotato di almeno una stampante laser o ad aghi, idonea alla stampa dei certificati di circolazione nel formato A4 (MC 821D) o a striscia continua (MC 821F).

Effettuate con esito positivo le predette verifiche, l'UMC abilita lo Studio di consulenza utilizzando la mappa "UTAG".

L'abilitazione consente l'utilizzo di tutte le procedure finalizzate:

1. al rilascio dei certificati di circolazione per ciclomotori e dei relativi duplicati;
2. al rilascio delle targhe per ciclomotori;
3. al rilascio dei tagliandi di aggiornamento dei certificati di circolazione conseguenti al trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie;
4. al rilascio dei certificati di avvenuta sospensione dei ciclomotori dalla circolazione ;
5. al rilascio dei certificati di avvenuta cessazione dei ciclomotori dalla circolazione;
6. alla ricezione delle comunicazioni di distruzione delle targhe per ciclomotori da parte dei relativi titolari.

Tuttavia, ritenendo opportuno rendere operative le nuove procedure secondo un criterio di gradualità, gli Studi di consulenza abilitati potranno provvedere:

- **a decorrere dal 14 luglio 2006**, al rilascio dei certificati di circolazione e delle relative targhe solo in sede di prima immissione in circolazione di ciclomotori nuovi di fabbrica ovvero di "immatricolazione" di ciclomotori già circolanti con certificato di idoneità tecnica;
- **a decorrere dal 16 ottobre 2006**, allo svolgimento di tutte le altre operazioni prima descritte, ferme restando le ipotesi di esplicita esclusione.

Lo Studio di consulenza abilitato, infine, è legittimato ad esporre, all'esterno dei locali della propria sede, l'insegna di cui all'allegato 3 al d.P.R. n. 153/2006; viceversa, è tenuto a rimuovere l'insegna in tutti i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la decadenza dell'operatività dei collegamenti (cfr. successivi paragrafi E ed F) e l'eventuale illegittima esposizione è segnalata dall'UMC alla competente Provincia.

Si fa presente infine che, a seguito della recente riforma di questa Amministrazione, deve ritenersi ammessa la modificazione della intestazione dell'insegna da "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" a "Ministero dei trasporti".

B) Gestione della modulistica e delle targhe

B.1) Presa in consegna

L'UMC, consegna allo Studio di consulenza abilitato il numero di certificati di circolazione, di targhe e di tagliandi di aggiornamento richiesti dallo Studio stesso con l'istanza di abilitazione.

Prima di procedere alla assegnazione dei sub-lotti di targhe, l'UMC richiama la mappa "ALSA" e procedere con le modalità già in uso per gli altri veicoli.

Dell'avvenuta consegna è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una destinata allo Studio di consulenza, nel quale debbono essere succintamente indicati:

- la data dell'avvenuta consegna;
- la quantità di targhe e di modulistica, con l'indicazione dei relativi lotti;
- le generalità di chi li ha materialmente ricevuti.

Il verbale è sottoscritto dal funzionario responsabile dell'UMC, unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna, e vi appone il timbro dell'Ufficio.

Per quanto concerne in particolare le targhe, si fa presente che le stesse devono essere consegnate senza pretesa di alcun corrispettivo in quanto il pagamento viene effettuato attraverso i singoli versamenti degli utenti all'atto della richiesta di rilascio

Gli Studi di consulenza sono tenuti a corrispondere il costo delle targhe (comprensivo sia del costo di produzione sia della relativa maggiorazione) solo in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe che risultano loro consegnate; il relativo pagamento deve avvenire previo versamento cumulativo sul c.c.p. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore.

B.2) Contabilizzazione

La presa in carico e l'utilizzo delle targhe, dei certificati di circolazione e dei tagliandi devono essere annotati in appositi e separati registri cartacei.

I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell'UMC, apponendo sull'ultimo foglio la seguente dicitura: *"Il presente registro dello Studio di consulenza consta di numero pagine ed è riferito all'anno*", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.

Nei medesimi registri (gli Allegati 5 e 6 ne riproducono il fac-simile di una pagina) devono essere riportati i seguenti dati:

- la data di presa in consegna;
- le quantità prese in carico;
- i lotti presi in carico;
- la data, la quantità e le porzioni di lotti della modulistica e delle targhe utilizzate ogni giorno;

- l'indicazione della quantità di modulistica correttamente utilizzata e di quella scartata per errori di stampa o qualunque altra causa.

La contabilizzazione progressiva delle targhe e della modulistica utilizzata e scartata deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare le targhe e la modulistica assegnate per ciascun lotto, secondo l'allegata esemplificazione (All. 6).

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i certificati di circolazione scartati debbono essere riconsegnati al competente UMC che provvede alla loro distruzione secondo le vigenti disposizioni.

Dell'avvenuta riconsegna dei certificati di circolazione destinati alla distruzione, l'UMC redige apposito verbale in duplice copia (di cui una destinata allo Studio di consulenza), nella quale debbono essere riportati:

- la data dell'avvenuta riconsegna;
- la quantità dei certificati di circolazione riconsegnati, con l'indicazione dei relativi lotti;
- le generalità di chi ha materialmente provveduto alla riconsegna.

Il funzionario responsabile dell'UMC sottoscrive il verbale, unitamente alla persona che ha effettuato la riconsegna, e vi appone il timbro dell'Ufficio.

Ciascuno Studio di consulenza è tenuto ad allegare la propria copia del predetto verbale al registro destinato alla contabilizzazione dei certificati di circolazione.

I tagliandi di aggiornamento scartati sono distrutti a cura dello Studio di consulenza non prima di un anno dalla data di esaurimento del lotto cui fanno parte.

Con separata circolare saranno impartite istruzioni per la gestione informatizzata dei registri.

B.3) Custodia

Tutto il materiale ricevuto in consegna deve essere custodito adottando ogni misura di sicurezza che ciascuno Studio di consulenza riterrà necessaria per assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la corretta conservazione.

C) Modalità operative generali

C.1) Acquisizione delle istanze

Fermi restando i principi generali contenuti nella legge n. 264/1991, lo Studio di consulenza abilitato può acquisire l'istanza anche attraverso un altro Studio di consulenza non abilitato all'uso delle procedure inerenti l'immissione in circolazione (o la cessazione) di ciclomotori, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 6 della medesima legge n. 264/1991.

In tal caso, sul mod. TT 2118 deve essere apposto sia il timbro dello Studio di consulenza abilitato sia il timbro dello Studio di consulenza che ha svolto l'intermediazione; allo stesso, inoltre, deve essere allegato il mod. TT 2120, sottoscritto dall'utente intestatario della pratica, comprovante l'incarico affidato allo Studio di consulenza che ha svolto l'intermediazione.

C.2) Adempimenti connessi al rilascio dei documenti e delle targhe

Prima di procedere al rilascio della documentazione richiesta dall'utente, lo Studio di consulenza abilitato è tenuto,

- ad accertare l'identità dell'istante;
- a verificare l'idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, dell'istanza e della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l'operazione richiesta.

Espletate le predette verifiche, lo Studio di consulenza abilitato si collega con il CED di questa Direzione Generale utilizzando la mappa "ST00" secondo le modalità illustrate nell'apposito Manuale.

Il CED, verificata la congruenza dei dati inseriti con quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell'Archivio Nazionale Veicoli . sezione "ciclomotori", consente la stampa immediata del documento richiesto associando, ove necessario, il numero di targa già in possesso dell'utente (se non già associato ad altro ciclomotore) ovvero il primo numero di targa disponibile fra quelle assegnate allo Studio di consulenza abilitato.

Lo Studio di consulenza abilitato provvede, altresì, alla immediata consegna all'utente del documento e dell'eventuale targa.

Entro le ore 20:00 di ogni giornata lavorativa, lo Studio di consulenza abilitato è tenuto a stampare, utilizzando la transazione "PRSU", l'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata.

Il medesimo elenco viene inviato, a cura del CED, all'UMC competente per territorio.

C.3) Adempimenti successivi

Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello di rilascio del documento e della eventuale targa, lo Studio di consulenza abilitato consegna al competente UMC:

- l'elenco dei documenti rilasciati nel corso della giornata precedente;
- le istanze presentate dagli utenti (mod. TT 2118) corredate dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità dell'istante e dell'eventuale permesso di soggiorno (entrambi in corso di validità) e le attestazioni di versamento delle imposte di bollo e degli importi dovuti.

L'UMC controlla che l'elenco prodotto dallo Studio di consulenza abilitato corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione a corredo, provvede a protocollarle e ad archivarle.

Il documento e l'eventuale targa si considerano regolarmente rilasciati a condizione che:

- l'elenco in cui compaiono, unitamente all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine previsto;
- siano stati rilasciati nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni e delle istruzioni applicative diramate da questa Amministrazione.

D) Irregolarità

D.1) Principi generali

In caso di accertate irregolarità, l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento o la targa irregolarmente rilasciati e respinge l'istanza dell'utente unitamente alle relative documentazioni.

Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo Studio di consulenza abilitato deve restituire il documento o la targa, irregolarmente emessi, all'UMC che provvede a distruggerli.

Il rigetto dell'istanza deve essere formalizzato dall'UMC apponendo sul Mod. TT 2118:

- la motivazione del rigetto, vale a dire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
- la data e la firma leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo.

A seguito del rigetto dell'istanza e della relativa documentazione per accertata irregolarità, tutte le ricevute di versamento inerenti l'operazione annullata (costo targhe, diritti previsti dalla legge n. 870/1986 ed imposte di bollo) non possono essere restituite, ma debbono essere trattenute agli atti dell'UMC ed allegate alla fotocopia del mod. TT2120 sul quale è stato annotato il rigetto stesso.

Ciò in considerazione del fatto che l'operazione, sebbene successivamente annullata, è comunque stata effettuata ed ha prodotto l'emissione, ancorché in modo irregolare, di documenti o di targhe.

D.2) Carenza o incompletezza della documentazione prodotta

Rientrano in quest'ambito le irregolarità di natura formale che non consentono di comprovare la sussistenza di tutti i presupposti in base ai quali le vigenti norme consentono che l'operazione venga svolta.

A titolo meramente esemplificativo, realizzano l'ipotesi in esame:

- a) la mancanza dei Mod. TT 2118 e e TT 2120;
- b) la mancanza del certificato di conformità del ciclomotore al tipo omologato ovvero, se previsto, la mancanza del certificato di idoneità tecnica;

- c) la mancanza del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore (es. nel caso di trasferimento di proprietà);
- d) la mancanza del certificato di circolazione (es. nel caso di duplicato per deterioramento);
- e) la mancanza delle attestazioni di versamento in conto corrente postale delle tariffe dovute;
- f) la mancanza della fotocopia del documento di identità dell'utente ovvero l'illeggibilità dei dati anagrafici riprodotti;
- g) la mancanza della fotocopia del permesso di soggiorno;
- h) la mancanza delle prescritte dichiarazioni sostitutive (es. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà comprovanti l'avvenuta denuncia agli organi di polizia della sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione o della targa);
- i) la mancanza dell'elenco dei documenti emessi dallo Studio di consulenza abilitato;
- j) la totale discordanza tra i dati anagrafici riportati nella domanda e nella relativa documentazione e quelli risultanti dal certificato di circolazione.

Inoltre, si fa presente che:

- 1) conformemente a quanto precisato nel paragrafo C.1) del presente capitolo, e segnatamente ai punti 3) ed alla lettera b), la mancanza del timbro dello Studio di consulenza abilitato sul mod. TT 2118, predisposto da altro Studio di consulenza non abilitato, non costituisce motivo per respingere l'intera operazione, trattandosi di una mera irregolarità sanabile;
- 2) in caso di inesatto versamento delle tariffe, l'UMC provvede a richiedere un versamento integrativo di quanto dovuto, ovvero comunica le modalità per ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza;
- 3) il documento di identità ed il permesso di soggiorno riprodotti in fotocopia non debbono essere scaduti di validità al momento in cui lo Studio di consulenza abilitato ha effettuato l'operazione; nel caso di documento di identità scaduto, sulla fotocopia dello stesso deve essere apposta la dichiarazione prevista dall'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;
- 4) poiché l'identificazione dell'utente è una attività che rientra nei compiti dello Studio di consulenza abilitato, e pertanto inerisce al regime delle responsabilità cui lo stesso è assoggettato, la fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno che rechi una riproduzione poco chiara della fotografia non configura una irregolarità e, quindi, deve essere accettata;
- 5) in caso di mero errore di digitazione dei dati anagrafici (es. Rosso Mario anziché Rossi Mario), si richiamano le istruzioni generali già impartite con circolare n. A 22 del 14 luglio 2000 (cfr. par. A).

D.3) Carenza di presupposti di natura giuridica o tecnica

Si tratta, in tal caso, di irregolarità di tipo sostanziale, che si realizzano in presenza di violazione delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali l'operazione può essere effettuata.

Sempre a titolo meramente esemplificativo, le ipotesi concrete maggiormente ricorrenti possono essere riferite a:

- a) intestazione di un ciclomotore a nome di un minore senza che il genitore abbia prodotto le prescritte autocertificazioni;

- b) in caso di imprese individuali, intestazione di un ciclomotore a nome della ditta e non dell'imprenditore individuale;
- c) intestazione di un veicolo a nome di soggetti non residenti in Italia (salvo quanto previsto dalle circolari prot. n. 4100/M360 del 28 ottobre 2003, prot. n. 4121/M360 del 28 ottobre 2003 e prot. n. 4436/M360 dell'11 novembre 2003 per i cittadini Italiani iscritti all'AIRE e per i cittadini comunitari con residenza normale in Italia) o che non siano in possesso del permesso di soggiorno, se prescritto, ovvero siano in possesso di un permesso di soggiorno scaduto di validità. A tale ultimo riguardo, si rammenta che non può darsi corso ad alcuna operazione anche quando l'utente interessato sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di rinnovo e sino a quando la competente Questura non abbia accordato il rinnovo stesso (v. da ultima la circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006).

D.4) Errori sanabili

Ogni altra ipotesi, che non possa essere ricondotta al concetto di irregolarità formale o sostanziale, così come descritto nei precedenti paragrafi D.2) e D.3), deve essere trattata alla stregua di un errore sanabile.

In tal caso l'UMC provvede ad intimare, allo Studio di consulenza abilitato, ad effettuare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un termine perentorio non inferiore a 15 giorni.

All'infruttuoso decorso del termine, il documento e l'eventuale targa rilasciate dallo Studio di consulenza abilitato saranno considerati come irregolarmente emessi e, pertanto, l'UMC provvederà al loro annullamento d'ufficio, con conseguente applicazione dei principi generali già illustrati nel precedente paragrafo D.1).

Si fa presente, infine, che l'elencazione delle irregolarità descritte nei precedenti paragrafi D.2) e D.3) ha valore meramente esemplificativo e non esaustivo; di conseguenza, tenuto conto delle classificazioni concettuali evidenziate, la verifica delle concrete ipotesi dovrà necessariamente essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento di ciascun funzionario addetto al controllo.

E) Sospensione dei collegamenti

Se lo Studio di consulenza abilitato non ottempera, entro il termine prescritto, all'obbligo di restituzione del documento o della targa irregolarmente rilasciati, l'UMC sospende cautelativamente l'operatività del collegamento telematico con il CED fino alla effettiva restituzione, utilizzando la mappa "UTAG".

Nell'ipotesi in cui la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità, l'UMC:

- segnala l'accaduto alla Provincia, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza (art. 9 della legge n. 264/1991), ed agli organi di polizia per il ritiro del documento o della targa irregolarmente rilasciati;

- dispone la sospensione dell'operatività del collegamento per 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data in cui lo Studio avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo di restituzione.

In caso di recidiva, il collegamento è sospeso per un periodo pari a 90 giorni naturali e consecutivi.

Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade.

In tutte le ipotesi descritte, l'UMC provvede a dare comunicazione scritta allo Studio di consulenza interessato dell'avvenuta sospensione o decadenza dell'abilitazione al collegamento, esplicitandone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

L'UMC non dà corso alla sospensione del collegamento né provvede ad inoltrare segnalazioni alla Provincia laddove accerti, sulla base di idonea documentazione, che lo Studio di consulenza ha posto in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla restituzione dei documenti irregolarmente rilasciati, ovvero accerti la sussistenza di comprovati motivi di forza maggiore.

F) Controlli

L'UMC che ha provveduto ad abilitare lo Studio di consulenza è tenuta ad accertare il corretto esercizio delle attività di rilascio delle targhe e dei documenti previsti per la circolazione (e la cessazione) dei ciclomotori, nonché dell'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché dalle disposizioni applicative adottate da questa Amministrazione.

Con apposita circolare, saranno impartite istruzioni in ordine ai criteri ed alle modalità di svolgimento dei controlli.

In caso di accertate irregolarità, si applicano i periodi di sospensione già illustrati nel precedente paragrafo E) e ne viene data notizia alla Provincia affinché possa valutare la sussistenza di eventuali presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge n. 264/1991.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)